

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERNARDI, DI LEMBO, PIZZOL, GUIZZI, SARTORI, DUÒ, IANNI, MONTRESORI, SALERNO e NIEDDU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1990

Norme per la costituzione di organismi di consultazione e di coordinamento tra gli ordini e i collegi professionali

ONOREVOLI SENATORI. – Nell'attuale organizzazione della produzione, dei servizi di interesse generale e dei rapporti sociali in genere, e in vista del mercato unico europeo del 1992, i professionisti iscritti negli albi istituiti a norma di legge sono più che mai chiamati ad assolvere – nell'ambito sia del libero esercizio professionale, sia di quello in forma dipendente – funzioni di grande rilevanza per il progresso civile ed economico della collettività.

Le previsioni sullo sviluppo socio-economico dei prossimi anni indicano inoltre una considerevole crescita del settore terziario e dei servizi che favorirà l'ulteriore espansione delle attività professionali tradizionali e l'affermarsi di nuove professioni anche per effetto di

nuove forme di organizzazione e di erogazione dei servizi pubblici e sociali, con conseguente assunzione da parte dei ceti professionali di funzioni di decisivo rilievo.

Si spiega così la tendenza, manifestatasi negli ultimi tempi fra le categorie dei professionisti, a ricercare, attraverso contatti costanti e istituzionalizzati, comuni linee di condotta e atteggiamenti unitari nei confronti dei problemi generali di carattere economico, sociale e giuridico, oltre che, ovviamente, nei riguardi del potere pubblico preposto alla loro soluzione.

Per iniziativa di alcuni tra i maggiori e più antichi ordini professionali è stata di recente promossa la costituzione di un «Comitato unitario permanente degli ordini e collegi

professionali» avente il compito di coordinare le iniziative dei diversi centri rappresentativi delle professioni finora riconosciute, intese al perseguimento degli obiettivi anzidetti.

L'iniziativa ha riscosso una larga adesione presso gli Organismi nazionali delle professioni, diffondendosi anche a livello locale. (Detti organismi contano più di un milione di iscritti presso i rispettivi albi professionali).

Inoltre la Commissione di studio per i problemi comuni alle libere professioni - costituita dal Ministro di grazia e giustizia (decreto ministeriale 4 novembre 1982), con l'incarico di elaborare un progetto per una nuova regolamentazione legislativa degli ordinamenti professionali - ha previsto, tra l'altro, la creazione di «Comitati interprofessionali» tra le professioni affini e, soprattutto, di una «Consulta nazionale delle professioni intellettuali» avente il compito di esaminare «i problemi comuni alle professioni intellettuali e gli interessi generali delle professioni stesse», nonché di curare il coordinamento interprofessionale con l'obbligo di comunicare i pareri espressi ai Ministeri preposti alla vigilanza sulle singole professioni.

Questa tendenza verso una visione più unitaria e globale degli interessi delle categorie professionistiche sta ad indicare un processo di maturazione in senso democratico e partecipativo che va decisamente assecondato.

Questi organismi di collegamento e di coordinamento sono idonei a contrastare le spinte cetrifughe e corporative sempre latenti nelle singole categorie ed assicurano una presenza responsabile, degli organismi professionali nel dibattito su questioni di fondamentale rilevanza in campo economico e sociale: consentono quindi ai pubblici poteri di acquisire su di esse contributi preziosi.

Gli ordini e i collegi professionali sono istituiti per legge e hanno natura di enti di

diritto pubblico e il compito di esprimere pareri su tutti i problemi di interesse delle rispettive professioni; talchè, anche sotto il profilo istituzionale, appare conforme ai principi del nostro ordinamento che ad essi sia attribuito il diritto di manifestare, attraverso un organismo collegiale, il proprio pensiero sui problemi di interesse comune delle professioni rappresentate.

Alla luce di tali considerazioni, il presente disegno di legge intende anticipare la istituzionalizzazione del Comitato interprofessionale, in attesa del riordinamento organico e definitivo delle professioni intellettuali.

L'articolo 1, proprio per dare impulso ad una visione non solo «parziale» dei vari problemi presenti nel mondo professionale, ritiene necessaria la costituzione di un organismo di coordinamento e di consultazione reciproca, ferma peraltro l'autonomia peculiare e tradizionale degli ordinamenti professionali. La costituzione dell'organismo interprofessionale è prevista sia a livello nazionale che locale.

L'articolo 2 detta norme intese a garantire il corretto funzionamento del nuovo organismo, prevedendo in particolare l'emanazione dello statuto attraverso un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di intesa con i Consigli, le federazioni e gli ordini nazionali.

Gli oneri di funzionamento sono ripartiti tra gli ordini e i collegi in parti uguali per il cinquanta per cento del loro ammontare e in proporzione al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali per il restante cinquanta per cento.

L'articolo 3 prevede per gli ordini e collegi provinciali e locali la facoltà di costituire analoghi organismi di collegamento a carattere regionale e provinciale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È costituito fra i consigli, le federazioni e gli ordini nazionali delle professioni intellettuali un organismo nazionale interprofessionale di consultazione e di coordinamento con il compito di esaminare i problemi di comune interesse ed esprimere pareri e formulare proposte su tutti i provvedimenti normativi generali delle professioni stesse.

Art. 2.

1. Gli organi e la struttura dell'organismo di cui all'articolo 1 sono disciplinati dallo statuto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di intesa con i consigli, le federazioni e gli ordini nazionali indicati nell'articolo 1.

2. Gli oneri di funzionamento sono ripartiti tra gli ordini e i collegi in parti eguali per il cinquanta per cento del loro ammontare ed in proporzione al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali per il restante cinquanta per cento.

Art. 3.

1. Analoghi organismi interprofessionali di consultazione e coordinamento possono essere istituiti a livello regionale e provinciale dagli organismi locali degli ordini e dei collegi delle professioni intellettuali.